CONFINDUSTRIA
NAUTICA

DDL CONCORRENZA (AC 3120)

Interventi per il settore della portualità turistica

A seguito dell'Audizione tenutasi in data 4 novembre c.m., per la quale si ringrazia nuovamente il Presidente della X Commissione, si allega la presente nota inerente il DDL Concorrenza 2026, AC 3120.

Le concessioni delle infrastrutture per la nautica da diporto soffrono un vuoto normativo che impatta sulla concorrenzialità e la trasparenza del mercato e che rende urgente un intervento entro l'anno, in considerazione: delle concessioni in scadenza al 2026 a seguito delle proroghe normative, di quelle giunte al termine naturale, di quelle necessarie per le attività di ospitalità connesse all'evento internazionale America's Cup che si terrà a Napoli nel 2027, degli interventi di ricostruzione a seguito del ciclone Harry (gennaio 2026) che ha colpito il Mezzogiorno.

Dopo l'auspicata modifica della Legge 118/2022, che ha correttamente separato le infrastrutture per la nautica da quelle relative alle spiagge, le prime sono infatti rimaste prive di una regolamentazione compiuta a differenza, appunto, delle concessioni turistico-ricreative (balneari) e di quelle della portualità mercantile ricadenti nelle AdSP.

La normativa vigente (dPR 509/1997) non prevede ad esempio la fattispecie dell'avvicendamento tra concessionario uscente e concessionario entrante, in caso di domande concorrenti, e disciplina solamente la costruzione di nuove opere, ma non la procedura per la loro riqualificazione energetica, funzionale alla riduzione degli impatti, per la sicurezza della navigazione, per l'adeguamento dell'offerta alle mutate esigenze della domanda internazionale, con gravissimo ritardo nella modernizzazione dei vecchi Marina turistici.

Nel 2025, grazie ai porti turistici, il turismo nautico ha generato in Italia un impatto economico diretto sui territori costieri e lacuali di 5,7 miliardi di euro, come emerso dallo studio realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentato al 66° Salone Nautico Internazionale a Genova. Tuttavia la portualità turistica, che ne è lo snodo strategico, ha registrato un vistoso blocco degli investimenti.

A seguito dell'emanazione del DPR 509/1997, dal 1997 al 2001 sono stati realizzati 33.879 posti barca, mentre dal 2002 al 2023 solo 29.990. Al 2023 risultano progetti di porti turistici per 57.330 posti barca in varie fasi di pianificazione e 22.150 posti barca in costruzione, a dimostrazione che il forte rallentamento non dipende dal mercato, ma dall'allungamento abnorme dei tempi della conferenza dei servizi, che raggiungono in media 12 anni.

Tale situazione è aggravata dalla mancanza di certezze giuridiche poiché, a differenza di altri Paesi del Mediterraneo, l'Italia ha scelto di procedere alla realizzazione della rete infrastrutturale nautica ricorrendo al capitale privato, i cui investimenti sono esposti al conseguente contenzioso giudiziario.

A seguito delle suesposte considerazioni, si propone l'intervento normativo riportato in calce, che agisce sulla Legge 241/1990, che già disciplina le conferenze dei servizi in generale, inserendo, con un articolo unico, alcune norme

specifiche relative alle infrastrutture nautiche, al fine di favorire la concorrenza tra operatori, lo sblocco degli investimenti, il rilancio il settore, l'allineamento alle migliori politiche dei competitor europei.

In particolare, al comma 1, tramite il rimando all'articolo 14-bis della legge 241/1990, si introducono termini perentori per il procedimento amministrativo di rilascio e di rinnovo delle concessioni, si prevede l'inclusione delle Soprintendenze nella conferenza di servizi ai fini della compiutezza e della celerità del procedimento, si estende la disciplina anche alle opere di ristrutturazione e riqualificazione ambientale, si abrogano le disposizioni incompatibili del dPR 509/1997.

Al comma 2, si prevede l'applicazione della disciplina relativa agli indennizzi da riconoscere al concessionario uscente già prevista per le concessioni mercantili, di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né minori entrate, in quanto si limita a semplificare e coordinare il procedimento amministrativo, senza istituire nuovi organi, uffici o strutture, né prevedere nuove attività a carico delle amministrazioni.
Gli adempimenti connessi rientrano tra i compiti istituzionali delle stesse. Vi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo 13-bis:

«13-bis
(Misure per il rilancio e la concorrenza nel settore della portualità turistica)

1. Al fine di favorire la concorrenza e il rilancio degli investimenti nella portualità turistica, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo l'art. 14-*quinquies* è inserito il seguente 14-*sexies*:

"Art. 14-*sexies (Norme per le strutture dedicate alla nautica da diporto)*

1. In relazione al procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2**,** comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, al procedimento di approvazione dei relativi progetti, ai procedimenti strettamente connessi o strumentali, nonché a quelli aventi per oggetto le opere di riqualificazione, adeguamento infrastrutturale, sicurezza della navigazione e di quelle finalizzate alla elettrificazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale, transizione ecologica delle suddette strutture, la conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 si svolge secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al presente comma sono chiamati a partecipare, altresì, gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura. Conseguentemente sono abrogati l'articolo 5, commi 2, limitatamente all'inciso "*entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze*", 3, primo periodo, e 9, e l'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509.

2. La disciplina relativa agli indennizzi da riconoscere al concessionario uscente di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, si applica anche al procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509." ».